



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 05/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO 22 maggio 2014, n. 526

Ordinanza Balneare 23 aprile 2013. Interpretazione autentica raccomandazioni

Il giorno 22 maggio 2014, nella sede del Servizio, in Bari al via Gentile, 52

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 7/97 che, in applicazione del D.Lgs. 29/93 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella di gestione amministrativa, propria dei dirigenti;

VISTA la delibera n. 3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti ufficiali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici"

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge 88/2001, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11 “disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, recante norme per la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, e successive integrazioni;

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il D.M. 30 marzo 2010, n.97, recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 “art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 - standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”;

VISTO l’art. 11, 6° comma, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante “Norme per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio n.358 del 23 aprile 2013 con cui è stata approvata la nuova ordinanza balneare per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico - ricreative esistenti, in vigore dal 24 aprile 2013, al fine di garantirne l’armonizzazione nell’ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

VISTO il processo verbale della riunione, tenutasi il giorno 6 maggio 2014 a seguito di convocazione prot. n. 280/39 del 29/04/2014 da parte dell’Assessorato al Bilancio regionale per la consultazione con l’Autorità Marittima, le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed Enti gestori delle aree marine protette ricadenti sul territorio regionale, presso la sede del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;

EVIDENZIATO che, nel corso della predetta riunione tenutasi il giorno 6 maggio 2014 è stato condiviso di:

- confermare integralmente la vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 in quanto ritenuta corrispondente alle esigenze di disciplina cui la stessa è finalizzata;
- emanare apposita Determinazione dirigenziale a natura interpretativa nella quale:
- venga chiarito che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della vigente ordinanza balneare la “condizione che dette delimitazioni non determinino soluzione di continuità della spiaggia” deve intendersi nel senso che:

“è vietata qualunque forma di delimitazione e/o perimetrazione posteriore anche parziale in presenza di spiaggia retrostante all’area in concessione”, e altresì

- vengano fornite “raccomandazioni” al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino;

CONSIDERATO che:

- l’art. 4, Capo C) della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 - Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge dispone espressamente al comma 1 che “Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate senza arrecare pregiudizio alcuno all’ambiente costiero”;

- i tratti sabbiosi o ciottolosi dell’ambiente costiero pugliese rappresentano potenziali siti di nidificazione, nel periodo dal 15 febbraio ai 15 maggio, per una specie avifaunistica a grande priorità di conservazione il Fratino (*Charadrius alexandrinus*), specie per la quale “sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione” in quanto inserita nell’Alt. I della Direttiva 79/409/CEE, recepita con la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992;

RITENUTO che:

- nelle zone segnalate da Associazioni di difesa per l’ambiente per consentire la schiusa delle uova del Fratino (*Charadrius alexandrinus*), ai sensi l’art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 effettuare le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge senza arrecare pregiudizio alcuno all’ambiente costiero deve intendersi in particolare nel senso che: “è vietata qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione o comprometta la schiusa delle uova del Fratino”;

- a tal fine nelle zone segnalate di cui sopra è raccomandabile, quale misura idonea a scongiurare il pregiudizio dell’ambiente costiero in attuazione l’art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013:

astenersi dall’eseguire le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge nel periodo dal 15 febbraio al 15 maggio oppure eseguire dette operazioni esclusivamente con attrezzature manuali che non compromettano la schiusa delle uova, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.

RITENUTO NECESSARIO:

- chiarire, in via di interpretazione autentica, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, della vigente ordinanza balneare la “condizione che dette delimitazioni non determinino soluzione di continuità della spiaggia” deve intendersi nel senso che: “è vietata qualunque forma di delimitazione e/o perimetrazione posteriore anche parziale in presenza di spiaggia retrostante all’area in concessione”

- chiarire, in via di interpretazione autentica, che ai sensi l’art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 effettuare le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge senza arrecare pregiudizio alcuno all’ambiente costiero deve intendersi in particolare nel senso che: “è vietata qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione o comprometta la schiusa delle uova del Fratino”;

- raccomandare, in attuazione l’art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013, quale misura idonea a scongiurare il pregiudizio dell’ambiente costiero in attuazione l’art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 di:

astenersi nelle zone segnalate dalle Associazioni di difesa per l’ambiente per consentire la schiusa delle uova del Fratino (*Charadrius alexandrinus*) dall’eseguire le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge nel periodo dal 15 febbraio al 15 maggio oppure eseguire dette operazioni esclusivamente con attrezzature manuali che non compromettano la schiusa delle uova, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi”.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che - analogamente a quanto disposto l'Ordinanza balneare regionale -disciplinano l'attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del bene, sia esso pubblico o area privata; tanto in ragione del fatto che detta disciplina è attività amministrativa di propria competenza, funzionale, fra l'altro, alla tutela della pubblica e privata incolumità.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUE MOD. ED INT.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.

RITENUTO infine di dover provvedere in merito alla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011, con l'adozione della presente decisione finale da parte del dirigente, vertendosi in materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della l.r. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata l.r. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale.

DETERMINA di

PRECISARE, in riferimento all'art. 6, comma 2, della vigente ordinanza balneare, di cui si fornisce interpretazione autentica, che la "condizione che dette delimitazioni non determinino soluzione di continuità della spiaggia" deve intendersi nel senso che: "è vietata qualunque forma di delimitazione e/o perimetrazione posteriore anche parziale in presenza di spiaggia retrostante all'area in concessione";

PRECISARE, in riferimento all'art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 di cui si fornisce interpretazione autentica, che nelle zone segnalate dalle Associazioni di difesa per l'ambiente per consentire la schiusa delle uova del Frattino (*Charadrius alexandrinus*), effettuare le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge senza arrecare pregiudizio alcuno all'ambiente costiero deve intendersi in particolare, nel senso che: "è vietata qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione o comprometta la schiusa delle uova del Frattino";

RACOMANDARE, nelle zone segnalate di cui sopra, quale misura idonea a scongiurare il pregiudizio dell'ambiente costiero in attuazione l'art. 4, Capo C) comma 1 della vigente ordinanza balneare 23 aprile 2013 di:

"astenersi dall'eseguire le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge nel periodo dal 15 febbraio al 15 maggio oppure eseguire dette operazioni esclusivamente con attrezzature manuali

che non compromettano la schiusa delle uova, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi”;

DISPORRE che il presente atto costituisce parte integrante la vigente Ordinanza Balneare approvata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio n.358 del 23 aprile 2013, ed è pertanto assoggettato, a termini dell'art. 7, comma 1 della medesima ordinanza, all'obbligo di affissione di cui all'art. 7, comma 1, di ogni pagina in formato A4, presso i concessionari e presso le sedi municipali dei comuni costieri per l'intera stagione balneare.

DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo del Servizio;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Bilancio;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- Il presente atto, composto da 5 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giovanni Vitofrancesco
